

**Polizia cantonale**

www.polizia.ti.ch

**Annuncio per l'esercizio della prostituzione** (art. 4 cpv. 2 e art. 5 LProst; RL 1.4.1.3)

Lugano,

Polizia cantonale – Giudiziaria - Sezione TESEU  
6901 Lugano

**Richiedente**

donna

uomo

Cognome

Nome

Cognome nascita

Data nascita

(giorno/mese/anno)

Alias / Nome d'arte

(nome usato durante l'attività)

Luogo di nascita

(città o villaggio)

Nazionalità

Residenza estera

(città o villaggio)

Via / strada

Luogo di soggiorno in Ticino

(città o villaggio)

Via / strada

Luogo di lavoro in Ticino

(città o villaggio)

Via / strada

Stato civile

Professione

(esercitata prima della prostituzione)

Tel. privato

(utenze svizzere e/o estere)

Tel. professionale

**Familiari**

Cognome padre

Nome

Cognome madre

(cognome di nascita)

Nome

Cognome coniuge

Nome

**Documenti**

Passaporto /carta d'identità n°

Permesso svizzero / Notifica "90 giorni"

n° SIMIC

(se già in possesso di permesso tipo C, B, G o notifica 90 giorni)

**Aspetti sanitari**

Medico di famiglia o di riferimento

Nome assicurazione malattia

(eventuale cassa malati svizzera)

agenzia di

È vaccinata/o contro l'epatite B ?

Ha mai contratto la tubercolosi ?

Desidera una visita medica gratuita ?

Art.4

<sup>1</sup> Lo Stato promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica.

<sup>2</sup> Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell'annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli.

Art 5

<sup>1</sup> Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.

<sup>2</sup> La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

**POLIZIA CANTONALE**

Sezione TESEU

**Firma del richiedente**

.....

No pratica

**Annuncio per l'esercizio della prostituzione** (art. 4 cpv. 2 e art. 5 LProst; RL 1.4.1.3)

Cognome

Nome

Cognome nascita

Data nascita

Passaporto /carta d'identità n°

Permesso svizzero / Notifica "90 giorni" n° SIMIC

## Tassa per prestazioni della Polizia Cantonale

**Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016 (RL 1.4.2.1.2)**

Art. 1 cpv. 1 lett. b) Tasse di cancelleria

tassa per la notifica dell'esercizio della prostituzione di cui all'art. 5 della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 fr. 100.-

**Legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 1.4.2.1)**

Art. 10 cpv 2a. Tasse, recupero spese e ricompense

Contro le tasse prelevate dalla polizia cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

**Legge sulla procedura amministrativa (LPamm; RL 3.3.1.1)**

Art. 68 cpv. 1 Termine di ricorso

Il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.

**TASSA: CHF 100.-**

(il presente formulario vale quale ricevuta di pagamento)

**TIMBRO e FIRMA**

**DATA**

**Firma del richiedente**

.....

.....